

Regolamento del Centro Interdipartimentale CENISCO
“Centro interdipartimentale per lo studio e la conservazione dei Beni Culturali”
(D.R. Rep. 1938 del 28/11/2022)

Articolo 1*Oggetto*

Il presente Regolamento disciplina le finalità, l'organizzazione e il funzionamento del Centro Interdipartimentale CENISCO - “Centro interdipartimentale per lo studio e la conservazione dei beni culturali”, abbreviato come CENISCO.

Il Centro ha carattere fortemente interdisciplinare e si propone come stabile punto di riferimento e integrazione fra ricerca scientifica e umanistica, in cui metodiche analitiche e ricerca storica convergano in programmi per lo sviluppo di sistemi avanzati di indagine e diagnosi finalizzati allo studio, alla conservazione e alla tutela dei Beni Culturali.

Articolo 2*Finalità e ambiti di intervento*

1. Il Centro ha come scopo quello della promozione dello sviluppo di ricerche scientifiche inerenti applicazione delle tecnologie avanzate allo studio, alla conservazione, alla tutela e alla valorizzazione dei Beni Culturali.
2. Il Centro assume come elementi qualificanti delle proprie attività la promozione dell'approccio interdisciplinare alla ricerca e l'esercizio di attività gestionali e di servizio da parte delle strutture didattiche e di ricerca del settore umanistico e di quello scientifico. In particolare il Centro si propone come sede in cui metodiche analitiche e domanda storica convergano nella formulazione di programmi mirati all'attivazione e allo sviluppo di sistemi avanzati di indagine e diagnosi su manufatti di interesse archeologico, architettonico e storico-artistico.
3. Con riferimento alle metodiche e ai manufatti sopracitati, si considerano ambiti di intervento prioritari per il Centro:
 - Determinazione dell'origine;
 - Determinazione delle caratteristiche elementari, strutturali e tecnologiche;
 - Studio dei rapporti di produzione;
 - Determinazione della cronologia relativa e assoluta;
 - Studio delle condizioni ambientali e del degrado;
 - Determinazione delle procedure idonee alla conservazione e al restauro;
 - Costituzione di banche dati e trattamento dei dati.

Articolo 3*Composizione*

1. Partecipano al Centro i Dipartimenti dell'Ateneo che ne manifestino l'interesse, previa deliberazione dei rispettivi Consigli di Dipartimento. Possono aderire al Centro enti e centri esterni e studiosi ed esperti delle tematiche di interesse del Centro secondo le modalità previste dall'art. 11.



Articolo 4

Risorse

1. L'attività del Centro è finanziata:
 - a. da contributi di enti pubblici e privati e, in particolare, dal finanziamento di specifici progetti di formazione e ricerca;
 - b. dai proventi dei servizi resi, comprese le quote d'iscrizione ai corsi erogati;
 - c. da donazioni o contribuzioni liberali specificamente destinate al Centro.
2. Le modalità di gestione amministrativa del Centro sono disciplinate dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Il Centro presenta budget e rendiconto annuo approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5

Sede

Il Centro ha sede presso il Dipartimento di afferenza del Direttore.

Articolo 6

Organi

Sono organi del Centro:

- a. il Comitato Tecnico Scientifico;
- b. il Direttore;
- c. il Consiglio Direttivo;

Articolo 7

Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Centro è organo di indirizzo del Centro e garantisce l'elevata qualificazione delle attività dello stesso.
2. Il CTS è così composto:
 - a. dal Direttore del Centro;
 - b. da n. 1 rappresentante designato da ciascun Dipartimento aderente al Centro;
 - c. da un rappresentante di ogni ente e/o centro esterno aderente al Centro ai sensi dell'art. 11. Il numero dei rappresentanti degli enti e/o dei centri esterni aderenti non può comunque essere superiore al numero dei membri designati dai Dipartimenti dell'Ateneo.
3. I componenti designati dai dipartimenti sono individuati tra i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento. Ciascun membro è in carica per 4 anni; in caso di sostituzione, il nuovo membro rimane in carica fino al termine del mandato del membro sostituito.
4. Il Presidente del CTS è individuato tra i membri del Comitato per votazione da parte dei membri stessi. Per questo scopo, il decano si occupa di raccogliere le candidature e presentarle al CTS.
5. Il CTS si riunisce almeno 2 volte l'anno su convocazione del Presidente, il quale invia comunicazione ai componenti, anche telematica, almeno 72 ore prima della seduta.
6. Il CTS è convocato altresì su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in tal caso il Presidente fissa la riunione entro 15 giorni dalla richiesta.



7. Il CTS delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto Presidente. Perché la riunione sia valida occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; ai fini del numero legale sono computati anche gli assenti giustificati.
8. Il CTS può invitare a partecipare, senza diritto di voto, alle proprie sedute studiosi ed esperti delle tematiche di interesse del Centro, affiliati o non affiliati.
9. Il CTS:
 - a. approva, su proposta del Direttore del Centro, il piano annuale e pluriennale di sviluppo delle attività del Centro; le richieste di finanziamento e le iniziative ad essi connesse; rivolge al Direttore del Centro proposte, osservazioni e rilievi allo scopo di indirizzare l'attività del Centro, sulla quale può chiamarlo a riferire; approva la relazione annuale del Direttore del Centro;
 - b. esprime parere al Rettore sulla nomina del Direttore del Centro; rivolge al Rettore proposte, osservazioni, rilievi sull'attività del Direttore del Centro e del Consiglio Direttivo nonché le conseguenti richieste d'intervento; approva, a maggioranza assoluta dei componenti, le modifiche al presente Regolamento.
 - c. delibera l'affiliazione al Centro di studiosi che ne facciano richiesta,

Articolo 8

Direttore

1. Il Direttore coordina l'attività del Centro, di cui è responsabile.
2. È nominato dal Rettore, sentito il parere del CTS, tra persone di competenza delle tematiche di interesse del Centro.
3. Il Direttore rimane in carica 4 anni e può essere rinominato.
4. Il Direttore:
 - a. Partecipa alle riunioni del CTS con diritto di voto;
 - b. presiede il Consiglio Direttivo e ne convoca le riunioni, partecipandovi con diritto di voto;
 - c. coordina l'attività del Centro e adotta gli atti di gestione, sulla base delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d. redige la proposta di piano delle attività annuale, le richieste di finanziamento e le iniziative ad essi connesse, nonché la relazione consuntiva sulle attività da sottoporre all'approvazione del CTS;
 - e. sottopone agli altri Organi del Centro e, successivamente, al Senato e al Consiglio di Amministrazione, una relazione annuale sull'attività svolta del Centro.
5. In casi di necessità e urgenza, il Direttore del Centro può adottare, sotto la propria responsabilità, atti di competenza del Consiglio Direttivo, portandoli a ratifica nella prima seduta utile dello stesso.

Articolo 9

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo (CD) è l'organo di gestione del Centro.
2. Il CD esprime parere in merito alle convenzioni, ai contratti e ai contributi proposti al Centro verificandone la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali ed ha inoltre competenza per tutti gli atti di gestione non assegnati agli altri organi del Centro.



3. Il CD è composto da tre membri, tra i quali il Direttore del Centro. I restanti due membri sono individuati dal CTS per un periodo di quattro anni; in caso di sostituzione, i nuovi componenti rimangono in carica fino al termine del mandato del componente sostituito.
4. Il CD si riunisce almeno 3 volte l'anno, su convocazione del Direttore, il quale dà comunicazione ai suoi componenti, anche telematica, almeno 48 ore prima della seduta.
5. Il CD delibera a maggioranza dei presenti. Perché le riunioni siano valide devono essere presenti almeno due dei suoi componenti e in caso di parità prevale il voto del Direttore.
6. Il CD gestisce del budget e predispone il rendiconto annuo relativo alle attività del Centro.

Articolo 10

Personale

1. Il Centro può avvalersi di personale tecnico amministrativo per periodi ed oggetti definiti.
2. Le associazioni e gli enti esterni che aderiscono al Centro, come previsto all'articolo 11, possono collaborare anche fornendo personale.

Articolo 11

Partecipazione di enti, centri esterni e studiosi

1. Il Centro persegue il più elevato livello di collaborazione con altri enti e centri universitari o extra-universitari, pubblici e privati, di formazione, ricerca, tutela e di valorizzazione in ambiti affini a quello oggetto delle sue attività.
In quest'ottica, il CTS può deliberare, su domanda degli interessati, l'adesione di enti e centri esterni, i quali hanno facoltà di esprimere un rappresentante all'interno del CTS salvo quanto previsto all'art. 7 comma 2 lettera c. Al Centro possono altresì essere affiliati, su loro richiesta, studiosi italiani o stranieri che svolgono studi e ricerche sulle tematiche di interesse del Centro.
2. Le afferenze decadono con il CTS che le ha approvate, eventuali richieste di rinnovo debbono essere espressamente sottoposte al nuovo CTS.

Articolo 12

Beni inventariabili

1. Il materiale inventariabile concesso in uso al Centro rimane iscritto nel registro di inventario dell'Università del Piemonte Orientale, sotto la responsabilità del Consegnatario dei locali presso i quali i beni saranno ubicati.
3. Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione sarà iscritto nel registro di inventario dell'Università del Piemonte Orientale, sotto la responsabilità del Consegnatario dei locali presso i quali i beni saranno ubicati.
4. Il Centro potrà ricevere in comodato d'uso gratuito dei beni da parte di soggetti terzi nel rispetto delle normative vigenti.
5. Il Centro potrà redigere un proprio elenco riepilogativo annuale dei beni di cui dispone al fine di avere una situazione aggiornata.
6. Nel caso di adesione al Centro di enti e/o Centri esterni all'Università del Piemonte Orientale, la gestione dei beni inventariabili dovrà essere opportunamente regolamentata in accordo tra le parti.



Articolo 13

Recesso e scioglimento

1. Qualora un Dipartimento aderente al Centro dovesse decidere di recedere dallo stesso dovrà darne comunicazione agli Organi del Centro entro i tre mesi precedenti la data del recesso. Il Dipartimento recedente rimane obbligato a concludere gli impegni verso terzi già assunti dal Centro.
2. Lo scioglimento del Centro è deliberato dal CTS e comunicato all'Amministrazione centrale per gli adempimenti conseguenti.
3. Lo scioglimento del Centro potrà altresì essere disposto dagli Organi di Governo dell'Ateneo a fronte di un'accertata inattività del Centro stesso ovvero qualora ritengano le attività del Centro non più di interesse per l'Università.

Articolo 14

Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato

1. I beni acquistati direttamente dal Centro rimangono iscritti nel registro di inventario dell'Università del Piemonte Orientale, sotto la responsabilità del Consegretario dei locali presso i quali i beni sono ubicati.
2. I beni concessi in uso al centro da enti esterni all'UPO sono riconsegnati al concedente fatte salve eventuali diverse disposizioni previste nell'accordo stipulato con l'ente stesso.

Articolo 15

Durata del Centro

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Ateneo. Il Centro ha la durata di quattro anni dall'entrata in vigore del Regolamento.
2. Alla scadenza gli Organi del Centro potranno proporre il rinnovo, con le stesse modalità previste per l'istituzione.
3. Alla proposta di rinnovo dovrà essere allegata una dettagliata relazione sulle attività svolte dal Centro e sulle prospettive di attività future.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i Dipartimenti interessati ad aderire al Centro produrranno la relativa delibera del Consiglio di Dipartimento, che indicherà i nominativi dei membri nel CTS di cui all'art. 7 comma 2.
1. Il Rettore nomina il Direttore del centro entro 10 giorni dall'insediamento del CTS, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 2.

Articolo 17

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia.